

Tipologia:	LAVORO			 ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI
Protocollo:	2007211	Data:	16.05.2011	
Oggetto:	UNICITA' DELLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA AZIENDALE			
Riferimenti:	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Inps circolare n°2 del 03/01/2007</i> • <i>Determinazione presidenziale n°75 del 30/07/2010</i> • <i>Inps circolare n°169 del 31/12/2010</i> • <i>Inps circolare n°172 del 31/12/2010</i> 			

UNICITA' DELLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA AZIENDALE E DENUNCIA DI ISCRIZIONE DELLE AZIENDE: NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APERTURA DELLE POSIZIONI CONTRIBUTIVE AZIENDALI ED ACCENTRAMENTO DEI RELATIVI ADEMPIMENTI

Gentile Associato,

sulla base delle precedenti istruzioni amministrative diramate dall'Inps a mezzo circolare n°2 del 3/01/2007, l'instaurazione dei rapporti tra l'Ente e le aziende avveniva tramite apposita richiesta formulata da parte di queste ultime alla Direzione Inps nella cui circoscrizione le aziende stesse avrebbero svolto la propria attività lavorativa occupando dipendenti. Le aziende strutturate in più unità operative rientranti nell'ambito di competenza di province diverse erano tenute, salvo apposito provvedimento di autorizzazione all'accentramento contributivo rilasciato dalla competente Direzione Provinciale del Lavoro, ad iscriversi presso ciascuna delle Direzioni Inps competenti per territorio.

L'analisi della prassi gestionale e produttiva ha evidenziato però che, in genere, la gran parte dei datori di lavoro, anche negli assetti aziendali organizzati sulla scorta di pluralità di unità produttive, esercitano l'opzione per forme di amministrazione del personale che, in quanto accentrate, consentono la gestione unitaria e, quindi - di norma - più razionale ed economica, degli adempimenti in materia di lavoro (paghe, contributi, effettuazione dei versamenti, ecc.).

Sulla base di tale analisi, l'Istituto, in accoglimento del "*principio di unicità*", ha ritenuto opportuno intervenire, prevedendo che la gestione degli adempimenti nei confronti dello stesso datore di lavoro possa concentrarsi, *di regola*, in un'unica posizione contributiva.

Le principali conseguenze amministrative derivanti dalla impostazione adottata dall'Istituto previdenziale si traducono nel venir meno, in primo luogo, dei criteri inerenti la competenza territoriale per l'accensione delle matricole di cui alla surrichiamata circolare n°2 del 3 gennaio 2007 (vd punto 3.3 : "*...qualora le aziende siano strutturate su più unità operative rientranti nell'ambito di competenza di province diverse, sono tenute ad iscriversi presso ciascuna delle Direzioni Inps competenti per territorio...*"); inoltre, in capo al datore di lavoro sorge ora l'obbligo di chiedere la costituzione di una posizione contributiva unica, con rilascio del relativo numero di matricola (anch'esso unico), già in fase di avvio dell'attività con dipendenti anche qualora egli abbia in programma di costituire nuove unità produttive, sedi di lavoro stabili per uno o più dipendenti in aggiunta all'originario organico.

In caso di sopravvenuta evenienza, infatti, il datore gestirà i relativi adempimenti servendosi della posizione contributiva già in essere e comunicando i dati identificativi inerenti le nuove unità operative.

In merito alle nuove unità produttive va detto che le stesse vedranno attribuirsi un proprio numero identificativo che, avuto riguardo ad ognuno dei lavoratori interessati, dovrà essere inserito nel flusso Uniemens. Qualora la realtà aziendale considerata non sia strutturata in più sedi e, quindi, non risultino individuabili sedi secondarie, il valore da apporre sul suddetto modulo sarà "0".

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.

ASSOSNAI

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445

e-mail: info@assosnai.it / web: www.assosnai.it

Per adempiere al citato obbligo, essendo stata ormai del tutto superata la vecchia procedura attivabile attraverso il ricorso al modello DM68, abrogata a partire dalla data di pubblicazione della circolare Inps n°172/2010, si prevede che il datore possa servirsi esclusivamente dei canali telematici a ciò preposti ovvero:

- **Comunicazione Unica al registro delle imprese:** qualora si tratti di attività d'impresa avviata in contemporanea all'assunzione di personale dipendente;
- **Comunicazione Unica** oppure **procedura telematica di iscrizione messa a disposizione dell'Inps:** nel caso l'assunzione dei dipendenti si realizzi in una fase successiva a quella di avvio dell'attività.

Le nuove previsioni tengono però conto anche dell'eventualità in cui allo stesso datore di lavoro facciano capo attività lavorative non produttivamente omogenee e, pertanto, contraddistinte da obblighi contributivi differenziati perché oggetto di una diversa classificazione sia previdenziale che assicurativa. Esiste infatti un elenco dettagliato delle fattispecie in cui non trova applicazione il già citato principio di unicità. Tra queste:

- Le imprese appaltatrici di servizi vari operanti a bordo delle navi da crociera;
- Le agenzie di somministrazione, che avranno due posizioni distinte, rispettivamente, una inerente i lavoratori da somministrare, l'altra relativa al personale direttamente assunto alle proprie dipendenze;
- I datori di lavoro esercenti attività contraddistinte da autonomia organizzativa e gestionale con finalità economiche diversificate.

Un'ipotesi particolare è quella che vede interessati i datori di lavoro protagonisti di operazioni societarie straordinarie e che, pertanto, subentrano nella gestione di rapporti di lavoro già in essere, in quanto gli stessi sono tenuti a comunicare i dati identificativi delle unità produttive in tal modo acquisite.

In generale, poi, si noti che tutti i datori di lavoro già in possesso di più matricole aziendali, purché non esplicitamente esclusi e a patto che si tratti di attività lavorative aventi caratteristiche contributive omogenee, potranno avvalersi del beneficio derivante dall'accentramento della posizione contributiva e, quindi, svolgere gli adempimenti avuto riguardo ad una sola matricola, inoltrando specifica richiesta alle sedi Inps competenti mediante l'apposita procedura telematica. Per tale ragione si intendono abrogati anche i vecchi modelli SC46 ed SC47.

Per quanto attiene i datori di lavoro che avessero già presentato la domanda di accentramento con contemporanea richiesta di chiusura di almeno una posizione preesistente, si prevede che gli stessi, se in possesso dei requisiti, ottengano apposita autorizzazione; mentre coloro che avessero richiesto l'accentramento per una nuova sede operativa al momento ancora priva di matricola, possono sin d'ora effettuare la relativa comunicazione di apertura di nuova sede operativa, essendo venuto meno l'obbligo di attendere la relativa autorizzazione.

Ulteriori informazioni inerenti le tematiche trattate in questi scritti sono reperibili al seguente indirizzo web:

<http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2Fcircolari%2Fcircolare%20numero%20172%20del%2031-12-2010.htm>

Distinti saluti.

Per ASSOSNAI
I consulenti lavoro
Avv. Claudio Schiavone – Rag. Antonio Palmisano

